

ORIGINALE



COMUNE DI VILLA DI TIRANO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE N.101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **21:15** nella sede comunale, previo inviti personali, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano:

MARANTELLI COLOMBIN FRANCO

Sindaco

MELERI FABIO

Vicesindaco

MORELLI DANIELA

Assessore

Presenti – Assenti

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE PAOLA LICINIA PICCO (art.97 D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.).

Il Sig. FRANCO MARANTELLI COLOMBIN, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 che ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso DPCM 17 marzo 2020);

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Ricordato che la spesa potenziale massima intesa come il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, per il Comune di Villa di Tirano è pari a € **546.603,72**.

Tenuto conto che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno avente ad oggetto le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale ai sensi del quale, in caso di segreteria convenzionata, al fine del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico. Dato atto che il Comune di Villa di Tirano è già convenzionato con altri comuni per il servizio segreteria, non è comune capofila e che, ai fini prudenziali, si ritiene opportuno considerare tra le spese di personale la quota a proprio carico della convenzione di segreteria.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia, n. 73/2021/PAR ai sensi della quale le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell'art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e ss.mm.ii.

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 coordinato con legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 art. 3 comma 4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Esaminati i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 22,16% (allegato **sub. "A"**)

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM

all'articolo 4, tabella 1;

- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti secondo le definizioni dell'articolo 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (per il Comune di Villa di Tirano il valore limite è pari al 27,6% di Euro 2.343.336,85=Euro 646.760,97, la differenza tra il valore limite di Euro 646.760,97 e la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, comprensiva della spesa per il segretario in convenzione ed al netto della spesa per incentivi funzioni tecniche, è pari ad Euro 646.760,97-519.333,17=127.427,80);
- l'articolo 5 del decreto prevede fino al 31 dicembre 2024 una percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale rispetto al consuntivo 2018 nella misura di cui alla tabella 2 (per il Comune di Villa di Tirano, per il 2023 il 29% di Euro 487.063,80 pari ad Euro 141.248,50);
- che il Comune di Villa di Tirano non ha facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020.
- La spesa per il personale già in organico all'Ente, per l'annualità 2023, relativa ai macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999 ammonta ad € **534.201,00**.
- deve essere garantito che le assunzioni programmate in applicazione dei punti precedenti non determini il superamento dei valori soglia di cui alla Tabella 1 del Decreto.

Tutto ciò considerato l'incremento massimo della spesa di personale per il Comune di Villa di Tirano per l'anno 2023 è pari ad Euro **112.559,97**.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della legge 296/2006.

Dato atto altresì che l'importo totale della spesa impegnata nell'anno 2009 per tutte le tipologie di lavoro flessibile ammonta ad Euro 6.170,73.

Ritenuto opportuno approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023-2024-2025, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, prevedendo:

anno 2023: nessuna assunzione a tempo indeterminato;

anno 2024: nessuna assunzione a tempo indeterminato;

anno 2025: nessuna assunzione a tempo indeterminato.

L'Ente si riserva per l'anno 2023 la possibilità di procedere, ove necessario, all'assunzione di unità di personale con contratto di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l.78/2010.

Verificato che non esistono situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001;

Preso atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente;

Considerato che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- l'Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021 e presumibilmente li rispetterà anche nell'anno 2023;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 27/04/2022 il piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione e dei rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9,

comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 09/04/2021 l'amministrazione ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 27/09/2022 l'amministrazione ha approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n.

113/2021

Stabilito in conseguenza di quanto sopra esposto di rimodulare per il corrente anno la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'allegato **sub "B"** riservandosi di procedere alla nuova classificazione del personale nei termini di cui all'art. 13 del CCNL 2019/2021;

Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del presente piano triennale di fabbisogno del personale è definita come da prospetto allegato **sub "C"**.

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

Di dare atto che non esistono situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001;

Di dare atto che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, tenuto conto anche della spesa per il segretario in convenzione ed al netto della spesa per incentivi funzioni tecniche ai sensi del DM del ministero dell'interno 21 ottobre 2020, ammonta al 22,16% come da allegato **sub "A"** e pertanto si colloca nella "prima fascia" di virtuosità;

Di dare atto altresì che l'incremento massimo della spesa di personale per il Comune di Villa di Tirano per l'anno 2023 è pari ad **Euro 112.559,97**.

Di approvare, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2023-2024-2025, prevedendo:

anno 2023: nessuna assunzione a tempo indeterminato;

anno 2024: nessuna assunzione a tempo indeterminato;

anno 2025: nessuna assunzione a tempo indeterminato.

L'Ente si riserva per l'anno 2023 la possibilità di procedere, ove necessario, all'assunzione di unità di personale con contratto di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l.78/2010.

Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del presente piano triennale di fabbisogno del personale è definita come da prospetto allegato **sub. "B"** riservandosi di procedere alla nuova classificazione del personale nei termini di cui all'art. 13 del

CCNL 2019/2021.

Di dare atto che la spesa relativa al presente piano troverà capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2023-2024-2025 in corso di approvazione;

Di accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come si evince dal prospetto allegato **sub. "C"**;

Di dare atto che l'Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti allegato alla presente deliberazione;

Di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Deliberazione n. 101 del 28-12-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FRANCO MARANTELLI COLOMBIN

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

Addì, 20-12-2022

Il Responsabile dell'Area
PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Addì, 20-12-2022

Il Responsabile dell'Area
PATELLI PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Giunta comunale N° 101 del 28-12-2022, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 18-01-2023 al 02-02-2023 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Villa di Tirano, 18-01-2023

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	VILLA DI TIRANO
POPOLAZIONE	2950
FASCIA	C
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,60%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,60%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2021	519.333,17	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	2.432.576,87	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	2.584.202,39	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	2.483.568,29	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2021	156.779,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	22,16%	

2.343.336,85

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	519.333,17	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	646.760,97	
INCREMENTO MASSIMO	127.427,80	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	487.063,80	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2023	29,00%	
INCREMENTO ANNUO	141.248,50	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2023	141.248,50	

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	534.201,00	DEVE ESSERE < O = A 0
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	646.760,97	
DIFFERENZA	- 112.559,97	

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Allegato B) DOTAZIONE ORGANICA

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2023/2025 – SITUAZIONE ALLA DATA DEL 19/12/2022

CATEGORIA A PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE						TOTALE	
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2023		2024		2025		T. Pieno	P. Time
					T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time		
Agente di polizia locale – categoria giuridica iniziale C1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Istruttore tecnico – categoria giuridica iniziale C1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Istruttore amministrativo – categoria giuridica iniziale C1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Istruttore amministrativo contabile – categoria iniziale C1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Operaio – categoria iniziale B1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Cuoca – categoria iniziale B1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Aiuto cuoca – categoria iniziale A1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

COMUNE DI VILLA DI TIRANO
ALLEGATO C)

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	546.603,72
--	-------------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO	2023
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONE	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva	
Agente di polizia locale	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22				46.351,22	2	
Istruttore tecnico	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22			-	46.351,22	2	
Istruttore amministrativo	C1	100%	23.175,61	1	23.175,61				23.175,61	1	
Istruttore amministrativo	C1	83,34%	23.175,61	1	19.314,55			-	19.314,55	1	
Istruttore Amministrativo Contabile	C1	100%	23.175,61	3	69.526,83				69.526,83	3	
Operaio	B1	100%	20.620,72	2	41.241,44			-	41.241,44	2	
Cuoca	B1	42,72%	20.620,72	1	8.809,17			-	8.809,17	1	
Aiuto cuoca	A	100%	19.547,85	1	19.547,85			-	19.547,85	1	
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE											
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno									5.528,01		
Personale in comando in entrata									-		
Personale in convenzione in entrata									46.000,00		
Assunzioni a tempo determinato											
Incarichi ex art. 110 comma 1									-		
Incarichi ex art. 110 comma 2											
Incarichi ex art. 90									-		
Segretario Comunale									-		
Assunzioni con contratti di somministrazione											
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile											
Progressioni orizzontali									21.052,52		
trattamento accessorio anno in corso imputato all'anno successivo									29.218,00		
Fondo del trattamento accessorio e retribuzione di risultato anno precedente imputato all'esercizio in corso									31.087,00		
trattamento accessorio imputato all'esercizio in corso									1.224,00		
Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative									42.184,82		
Fondo del lavoro straordinario									1.087,00		
Altre spese di personale arrotondamenti									20.178,63		
Indennità di comparto									792,14		
Anzianità									6.388,60		
elemento perequativo									60,48		
ivc									-		
indennità di vigilanza									1.351,17		
indennità specifica categoria B									2.221,68		
oneri per il nucleo familiare									156,70		
mensa									-		
rogito									2.000,00		
straordinari elettorali									4.000,00		
incentivi IMU									4.000,00		
spese personale ufficio di piano									11.200,00		
Oneri previdenziali									103.102,00		
Irap									31.340,00		
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA									618.312,01		
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (trattamento accessorio imputato all'anno successivo € 29.218,00; arretrati contrattuali € 41.632,00 diritti di rogito € 5.292,00; incentivi funzioni tecniche € 5.292,00; somme rimborsate da altri Enti € 3.000,00; spese per elezioni a carico di altri Enti € 5.292,00)									89.726,00		
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013									528.586,01		

Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni

COMUNE DI VILLA DI TIRANO

ALLEGATO C)

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

**LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006**

546.603,72

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO	2024
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Agente di polizia locale	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22				46.351,22	2
	Istruttore tecnico	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22			-	46.351,22	2
	Istruttore amministrativo	C1	100%	23.175,61	1	23.175,61				23.175,61	1
	Istruttore amministrativo	C1	83,34%	23.175,61	1	19.314,55			-	19.314,55	1
	Istruttore Amministrativo Contabile	C1	100%	23.175,61	3	69.526,83				69.526,83	3
	Operaio	B1	100%	20.620,72	2	41.241,44			-	41.241,44	2
	Cuoca	B1	42,72%	20.620,72	1	8.809,17			-	8.809,17	1
	Aiuto cuoca	A	100%	19.547,85	1	19.547,85			-	19.547,85	1
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE											
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										5.528,01	
Personale in comando in entrata										-	
Personale in convenzione in entrata										46.000,00	
Assunzioni a tempo determinato											
Incarichi ex art. 110 comma 1										-	
Incarichi ex art. 110 comma 2											
Incarichi ex art. 90										-	
Segretario Comunale										-	
Assunzioni con contratti di somministrazione											
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile											
Progressioni orizzontali										21.052,52	
trattamento accessorio anno in corso imputato all'anno successivo										29.218,00	
Fondo del trattamento accessorio e retribuzione di risultato anno precedente imputato										29.218,00	
trattamento accessorio imputato all'esercizio in corso										1.224,00	
Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative										42.184,82	
Fondo del lavoro straordinario										1.087,00	
Altre spese di personale										20.178,63	
arrotondamenti										792,14	
Indennità di comparto										6.388,60	
Anzianità										60,48	
elemento perequativo										-	
ivc										1.351,17	
indennità di vigilanza										2.221,68	
indennità specifica categoria B										156,70	
oneri per il nucleo familiare										-	
mensa										2.000,00	
rogito										4.000,00	
straordinari elettorali										4.000,00	
incentivi IMU											
spese personale ufficio di piano										11.200,00	
Oneri previdenziali										103.102,00	
Irap										31.340,00	
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA										616.443,01	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (trattamento accessorio imputato all'anno successivo € 29.218,00; arretrati contrattuali € 41.632,00 diritti di rogito € 5.292,00; incentivi funzioni tecniche € 5.292,00; somme rimborsate da altri Enti € 3.000,00; spese per elezioni a carico di altri Enti € 5.292,00)										89.726,00	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013										526.717,01	Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni

COMUNE DI VILLA DI TIRANO

ALLEGATO C)

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
C**

**LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006**

546.603,72

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										ANNO	2025
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE E CESSAZIONE	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Agente di polizia locale	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22				46.351,22	2
	Istruttore tecnico	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22			-	46.351,22	2
	Istruttore amministrativo	C1	100%	23.175,61	1	23.175,61				23.175,61	1
	Istruttore amministrativo	C1	83,34%	23.175,61	1	19.314,55			-	19.314,55	1
	Istruttore Amministrativo Contabile	C1	100%	23.175,61	3	69.526,83				69.526,83	3
	Operaio	B1	100%	20.620,72	2	41.241,44			-	41.241,44	2
	Cuoca	B1	42,72%	20.620,72	1	8.809,17			-	8.809,17	1
	Aiuto cuoca	A	100%	19.547,85	1	19.547,85			-	19.547,85	1
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE											
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										5.528,01	
Personale in comando in entrata										-	
Personale in convenzione in entrata										46.000,00	
Assunzioni a tempo determinato											
Incarichi ex art. 110 comma 1										-	
Incarichi ex art. 110 comma 2											
Incarichi ex art. 90										-	
Segretario Comunale										-	
Assunzioni con contratti di somministrazione											
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile											
Progressioni orizzontali										21.052,52	
trattamento accessorio anno in corso imputato all'anno successivo										29.218,00	
Fondo del trattamento accessorio e retribuzione di risultato anno precedente imputato										29.218,00	
trattamento accessorio imputato all'esercizio in corso										1.224,00	
Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative										42.184,82	
Fondo del lavoro straordinario										1.087,00	
Altre spese di personale										20.178,63	
spese personale ufficio di piano										11.200,00	
Oneri previdenziali										103.102,00	
Irap										31.340,00	
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA										616.443,01	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (trattamento accessorio imputato all'anno successivo € 29.218,00; arretrati contrattuali € 41.632,00 diritti di rogito € 5.292,00; incentivi funzioni tecniche € 5.292,00; somme rimborsate da altri Enti € 3.000,00; spese per elezioni a carico di altri Enti € 5.292,00)										89.726,00	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013										526.717,01	

Si tratta del rispetto del comma 557 e della dimostrazione della sostenibilità della programmazione dei fabbisogni

COMUNE DI VILLA DI TIRANO (SO)

VERBALE n. 24 del 21/12/2022

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale recante per argomento “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL’ENTE PER GLI ANNI 2023 – 2024 – 2025”

Il giorno 21/12/2022 alle ore 09.30 il sottoscritto Dott. Alberto Porta, Revisore Unico ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, si è riunito in collegamento in audio/video conferenza tramite programma meet-google con la Dott.ssa Patrizia Patelli, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria.

L’Organo di Revisione, dopo aver avere esaminato la documentazione ricevuta in data 20 dicembre 2022;

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l’artt. 6, 6-ter, 33 del d.lgs. 165/2001
- l’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l’art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010

visti:

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;*
- l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al*

complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

rilevato che l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;

vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2023 – 2024 – 2025" unitamente agli allegati sub A, B e C;

preso atto che l'Ente:

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, in quanto la spesa di personale risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 27/04/2022 il piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 27/09/2022 l'amministrazione ha approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Villa di Tirano si colloca nella fascia demografica lett. c) (popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 2.950;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020) si attesta al **22,16%**, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,60%

verificato che l'ente risulta essere, sulla base del rapporto di cui all'art. 2 del DM 17 marzo 2020, nella seguente condizione:

- rapporto spese del personale 2021/media entrate corrente 2019/2021 meno FCDE 2021 = 22,16% determinato dai seguenti valori:
 - spese del personale consuntivo anno 2021 macroaggregato 01 e macroaggregato 03 (calcolato ai sensi dell'art. 2 del DM 17 marzo 2020): euro 519.333,17;
 - media delle entrate correnti 2019-2020-2021 ridotte del FCDE 2021: euro 2.343.336,85;

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, l'ente ha la possibilità di incrementare per il 2023 la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), di euro 127.427,80;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, l'ente ha una capacità assunzionale per il 2023 (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5 del DM), di euro 141.248,50;
- la spesa per il personale già in organico all'Ente, per l'annualità 2023, relativa ai macroaggregati BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999 ammonta ad euro 534.201,00;
- deve essere garantito che le assunzioni programmate in applicazione dei punti precedenti non determini il superamento dei valori soglia di cui alla Tabella 1 del Decreto per cui l'incremento massimo della spesa di personale per il Comune di Villa di Tirano per l'anno 2023 è pari ad euro 112.559,97.
- che il Comune di Villa di Tirano non ha facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

preso altresì atto che l'importo totale della spesa impegnata nell'anno 2009 per tutte le tipologie di lavoro flessibile ammonta ad Euro 6.170,73;

rilevato che con il presente Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023-2024-2025:

- non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli di spesa sopra richiamati nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- l'Ente si riserva la possibilità di procedere, ove necessario, all'assunzione di unità di personale con contratto di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

preso atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, e troverà copertura finanziaria nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2023/2025 in corso di approvazione;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#);

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- *le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;*
- *il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;*
- *il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i.;*

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto *“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Ente per gli anni 2023 – 2024 - 2025”*.

La riunione termina alle ore 10,20 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all’Ente.

Legnano (MI), lì 21 dicembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Alberto Porta (Firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.